



**CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
AI SENSI DELL’ART. 26, L. N. 488/99 E DELL’ART. 58, L. N. 388/00
Lotto 5 - CIG 0318265096**

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 05/11/2010 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”);

E

- **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa**, con sede legale in Bologna, Via della Cooperazione n. 3, capitale sociale Euro 3.713.083,17 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02884150588, C.F. 02884150588, P.IVA. 03609840370, in persona del Procuratore Speciale, P.I. Giuseppe Cinquanta, nato a Roma il 01.02.1963, C.F.CNQ GPP 63B01 H5011, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante **GESTA S.p.A.**, sede legale in Cavriago, Reggio Emilia, Viale Bruno Buozzi n. 2, capitale sociale Euro 5.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 09336350153, C.F. 09336350153 e P.IVA 01795380359, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Bologna, dott. Andrea Errani, repertorio n. 80909 (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

Consip S.p.A.



PREMESSO

a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’Importo Massimo Complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della



legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi Principali di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo Massimo Complessivo stabilito, gli Ordinativi Principali di Fornitura, gli eventuali e relativi Atti Aggiuntivi nonché gli eventuali Ordini di Intervento - nel rispetto di modalità e condizioni prescritte nel Capitolato Tecnico - deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi Principali di Fornitura sarà indicato l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;





g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione del Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in 12 Lotti geografici ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 22.05.2009 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 96 del 20/05/2009, di cui all'Avviso di rettifica pubblicato sulla GUUE n. S 103 del 30.05.2009, nonché all'Avviso di proroga pubblicato sulla GURI n. 83 del 17.07.2009 e sulla GUUE n. S 134 del 16/07/2009;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 5 della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi Principali di Fornitura, i relativi Atti Aggiuntivi e gli Ordini di Intervento alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla SACE BT S.p.A. ed avente n. 5457.00.27.2799565533 per un importo di Euro 4.562.370,00 (quattromilionicinquecentosessanta duemilatrecentosettanta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto 5, la cauzione rilasciata dalla SACE BT S.p.A. ed avente n. 5457.00.27.2799565668 per un importo pari ad Euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 5, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Assicoop Sicura S.p.A. ed avente n. 767/60/56612287, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le Condizioni Generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura;

l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti





contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative Appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica), l'Allegato "C" (Offerta Economica), l'Allegato "D" (Corrispettivi e Tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Corrispettivi e tariffe:** il documento di cui all'Allegato "D";
 - e) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
 - f) **Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione:** il documento di cui all'Allegato "F";
 - g) **AEEG:** Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
 - h) **Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura:** il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura, modificando le condizioni previste nelle diverse sezioni del Piano Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale di Presa in Consegna. Nel solo caso di durata contrattuale pari a 5 anni, con l'Atto Aggiuntivo le Amministrazioni Contraenti possono definire anche l'importo per l'esecuzione di interventi extra canone, qualora lo stesso non sia già stato indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero, pur essendo stato indicato, sia stato integralmente utilizzato e debba pertanto essere incrementato;
 - i) **Canone del Servizio Energia per Luogo di Fornitura:** canone dovuto per il



Servizio erogato nell'intera Stagione di Riscaldamento per il singolo Luogo di Fornitura. Nel caso in cui siano presenti nell'edificio impianti per la Climatizzazione Estiva, che rispondano ai requisiti di cui al paragrafo 8.9 del Capitolato Tecnico, verrà aggiunto annualmente, alla somma dei canoni relativi a tutti i Luoghi di Fornitura del medesimo edificio, il canone annuo aggiuntivo C_{CE} per la Conduzione e Manutenzione degli impianti suddetti. Il calcolo del corrispettivo da fatturare avviene trimestralmente, successivamente al termine di ogni Trimestre di Riferimento, così come specificato al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico;

- j) **Canone stimato del Servizio Energia per Luogo di Fornitura:** il valore complessivo presunto per ogni Luogo di Fornitura, ottenuto moltiplicando il Prezzo Unitario del Servizio Energia vigente al momento di emissione del Preventivo di Spesa, per il coefficiente correttivo K relativo all'edificio, di cui al paragrafo 9.1.2 del Capitolato Tecnico, per i Gradi Giorno stimati, di cui al paragrafo 4.3.1.5.1 del Capitolato Tecnico, per il Totale delle Ore di Riscaldamento per il Luogo di Fornitura, richieste nell'intera Stagione di Riscaldamento, e per il Volume del Luogo di Fornitura espresso in migliaia di metri cubi (Volume del Luogo di Fornitura/1000). Nel caso in cui siano presenti nell'edificio impianti per la Climatizzazione Estiva, che rispondano ai requisiti di cui al paragrafo 8.9, verrà aggiunto annualmente, alla somma dei Canoni relativi a tutti i Luoghi di Fornitura del medesimo edificio, il Canone annuo aggiuntivo C_{CE} relativo al servizio di Conduzione e Manutenzione degli Impianti per la Climatizzazione Estiva, così come definito al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico;
- k) **Canone stimato del Servizio Energia:** il valore del Canone complessivo presunto, ottenuto moltiplicando gli anni di durata del Contratto di Fornitura, 5 o 7, per la somma di tutti i canoni stimati del Servizio Energia, per tutti i Luoghi di Fornitura appartenenti all'Unità di Gestione;
- l) **Check Energetico:** l'attività di rilievo, raccolta ed analisi dei parametri relativi ai consumi specifici ed alle condizioni di esercizio del sistema edificio - impianto - utente - clima - territorio, propedeutica alla individuazione dei possibili interventi di riqualificazione energetica, alla loro preventivazione e alla redazione del Piano Dettagliato degli Interventi, di cui al paragrafo 4.3.1.3 del Capitolato Tecnico;
- m) **Coefficiente correttivo K:** il coefficiente correttivo del canone del Servizio riferito alle caratteristiche geometriche e termofisiche dell'edificio;
- n) **Data di Presa in Consegna degli Impianti dell'Unità di Gestione:** data di sottoscrizione, in contraddittorio con l'Amministrazione, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data il Fornitore prende in carico gli Impianti dell'Unità di Gestione, per l'esecuzione della Fornitura e assume, per gli

Consip S.p.A.



Impianti Termici, la qualifica di Terzo Responsabile. Tale data, come specificato al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, coincide con la data di avvio del Servizio Energia e dei servizi connessi;

- o) **Fornitore:** il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario del Lotto 5, la cui mandataria sottoscrive, con Consip, la presente Convenzione;
- p) **Gradi Giorno:** la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera così come previsto all'art. 1 del DPR 412/93 e s.m.i.;
- q) **Gradi Giorno reali:** la somma, estesa a tutti i giorni di una Stagione di Riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la Temperatura Richiesta dalla stessa Amministrazione per il Luogo di Fornitura e la temperatura media esterna giornaliera, così come illustrato al paragrafo 9.1.1 del Capitolato Tecnico;
- r) **Gradi Giorno stimati:** i Gradi Giorno corretti in base alla Temperatura Richiesta e al numero di giorni della Stagione di Riscaldamento, così come illustrato al paragrafo 4.3.1.5.1 del Capitolato Tecnico;
- s) **Impianto per la Climatizzazione Invernale (o Impianto Termico):** l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti di ogni singolo Luogo di Fornitura, con o senza produzione di acqua calda per usi diversi dalla climatizzazione invernale, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione, emissione e regolazione del calore;
- t) **Impianto per la Climatizzazione Estiva:** l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva degli ambienti di ogni singolo Luogo di Fornitura, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione, emissione e regolazione; Si fa presente che potranno essere oggetto del Servizio Energia di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico con esclusione della fornitura dell'energia elettrica che alimenta la centrale frigorifera, i soli impianti per la climatizzazione estiva per i quali i sistemi di distribuzione (reti e terminali) e regolazione sono in comune con l'impianto per la climatizzazione invernale (esempio impianto a quattro tubi);
- u) **Importo Massimo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente all'Importo Massimo del Lotto, al netto del Ribasso Offerto, inteso come media ponderata dei ribassi percentuali offerti, calcolata tenendo conto della ripartizione del "Punteggio Economico" tra le varie voci dell'Offerta Economica. L'Importo Massimo della Convenzione è pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamiliardi/00);
- v) **Importo Massimo Complessivo della Convenzione:** somma dell'Importo Massimo e del relativo Plafond aggiuntivo. L'Importo Massimo Complessivo

della Convenzione è pari ad Euro 60.000.000,00 (sessantamila/00);

- w) **Interventi extra canone:** gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica non remunerati dal canone del Servizio, previsti esclusivamente nel caso di durata contrattuale pari a 5 anni, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.1.5.1 del Capitolato Tecnico. Tali interventi potranno essere eseguiti solo previa autorizzazione del Supervisore. Si fa presente che l'importo extra canone formalizzato all'interno dell'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura, vincola l'Amministrazione Contraente ad emettere Ordini di Intervento fino all'esaurimento dell'intero importo stanziato, da utilizzare quindi "a consumo". I corrispettivi per gli interventi remunerati extra canone sono determinati in base ai listini di riferimento e al prezzo unitario della manodopera, indicati nel paragrafo 9.2 del Capitolato Tecnico, al netto dei ribassi offerti in sede di gara;
- x) **Lotto:** l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini della seguente Regione: Emilia Romagna;
- y) **Luogo di Fornitura:** L'edificio, o porzione di esso, climatizzato dal medesimo Impianto, che abbia le medesime condizioni di servizio (Temperatura Richiesta e orari di riscaldamento/raffrescamento) e presso il quale il Fornitore esegue la prestazione oggetto della Convenzione, indicatagli dalla Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura. Tale luogo deve avere la presenza di almeno un elemento radiante e deve essere separabile fisicamente da eventuali locali attigui non climatizzati dall'Impianto. Inoltre l'Impianto deve consentire la differenziazione del Servizio attraverso una regolazione indipendente. (esempio: due piani di un immobile per i quali l'Amministrazione richieda temperatura e/o orari di erogazione del calore differenti, rappresentano due Luoghi di Fornitura diversi; qualora l'Impianto non consenta di differenziare la Fornitura per i due piani, si deve considerare un unico Luogo di Fornitura costituito dall'insieme dei volumi riscaldati dei due piani, considerando un unico servizio in termini di orario e temperatura);
- z) **Ordinativo Principale di Fornitura:** il documento, corrispondente al modello di cui all'Appendice 4 del Capitolato Tecnico, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le proprie Unità Ordinanti, con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;
- aa) **Ordine di Intervento:** il documento con il quale l'Amministrazione Contraente ordina uno specifico intervento di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica sia ricompreso nella quota del 10% del Canone stimato del Servizio Energia sia remunerato extra

Consip S.p.A.





canone fino ad un massimo del 10% del valore del Canone Stimato del Servizio Energia;

- bb) Ore di Riscaldamento:** le ore giornaliere, indicate dall'Amministrazione Contraente all'inizio di ogni Stagione di Riscaldamento, durante le quali deve essere assicurata la Temperatura Richiesta, nei limiti previsti all'art. 9, comma 2, D.P.R. 412/93 e s.m.i.. Tali ore giornaliere devono essere almeno quattro consecutive e con non più di tre accensioni al giorno;
- cc) Ore di Raffrescamento:** le ore giornaliere, indicate dall'Amministrazione Contraente ogni anno al termine di ogni Stagione di Riscaldamento, durante le quali deve essere assicurata la Temperatura Richiesta, nei limiti previsti dal Capitolato Tecnico;
- dd) Piano Dettagliato degli Interventi:** il documento redatto dal Fornitore, a seguito dei sopralluoghi, per la definizione dei parametri di erogazione del Servizio e per il Check Energetico, che rappresenta nel dettaglio la progettazione, la pianificazione e la stima economica del Servizio Energia, compresi gli interventi proposti per la riqualificazione energetica. In tale documento sono riportati, in apposite sezioni, i dati identificativi della Unità di Gestione e i dati relativi alle consistenze (metri cubi, ore di riscaldamento, gradi giorno, coefficienti correttivi), la descrizione tecnica degli interventi proposti e la relativa preventivazione economica (riferimento paragrafo 4.3.1.5 del Capitolato Tecnico). Una volta approvato dall'Amministrazione Contraente, tale documento farà parte integrante dell'Ordinativo Principale di Fornitura;
- ee) Plafond o Importo Aggiuntivo:** si intende l'importo corrispondente a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) aggiuntivo rispetto all'Importo Massimo della Convenzione, le cui condizioni di utilizzo sono descritte al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico;
- ff) Preventivi di Spesa:** le proposte tecnico/economiche riferite alla durata contrattuale standard, 5 anni, (obbligatoria) e a quella estesa, 7 anni, (facoltativa) contenute nel PDI in specifiche sezioni (riferimento paragrafo 4.3.1.5 del Capitolato Tecnico), corrispondenti al modello di cui all'Appendice 4 del Capitolato Tecnico;
- gg) Prezzi Unitari:** le offerte economiche del Fornitore in base alle quali viene definito il Canone del Servizio Energia per Luogo di Fornitura, relative all'erogazione delle prestazioni previste dalla Convenzione, dal Capitolato Tecnico e relative Appendici, secondo quanto previsto al paragrafo 9.1.3 del Capitolato Tecnico;
- hh) Referente Locale:** la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile del regolare svolgimento del Servizio presso i Luoghi di Fornitura, fermo restando il ruolo di supervisione e di coordinamento del Responsabile del





Servizio;

- ii) **Responsabile del Servizio:** la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente responsabile del Servizio oggetto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., con un ruolo di supervisione e coordinamento dei Referenti Locali e che, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore;
- jj) **Richiesta Preliminare di Fornitura:** il documento che le singole Amministrazioni Contraenti, attraverso le proprie Unità Ordinanti, con le modalità di seguito previste, inviano al Fornitore ai fini dell'eventuale attivazione della Convenzione. Il modello di Richiesta Preliminare di Fornitura è contenuto nell'Appendice 1 del Capitolato Tecnico;
- kk) **Servizio Energia (o Servizio):** è un contratto "a risultato" (anche ai sensi dell'articolo 1, D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i) orientato al risparmio energetico, volto a garantire all'utenza il desiderato livello di comfort (temperatura) attraverso la gestione degli impianti termici. L'iniziativa prevede l'integrazione con servizi secondari (audit energetico, assistenza, ...), all'interno degli edifici della P.A., come meglio descritto al paragrafo 8;
- ll) **Stagione di Riscaldamento:** è il periodo dell'anno per il quale l'Amministrazione richiede il servizio di climatizzazione invernale, per ciascun Luogo di Fornitura, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9 del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.;
- mm) **Supervisore:** persona nominata dall'Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore per ciascun Ordinativo Principale di Fornitura (Unità di Gestione) e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante della Amministrazione nei confronti del Fornitore. Al Supervisore si richiedono preferibilmente competenze tecniche adeguate al Servizio oggetto del Contratto. Al Supervisore compete l'approvazione del Piano Dettagliato degli Interventi ed il successivo monitoraggio e controllo della corretta e puntuale erogazione dei servizi in esso presenti. Il Supervisore avrà inoltre il compito di approvare eventuali interventi extra canone;
- nn) **TEP:** Tonnellate Equivalenti di Petrolio;
- oo) **Terzo Responsabile:** il Fornitore che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa, è delegato dall'Amministrazione Contraente, dalla Data di Presa in Consegna degli Impianti, ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione ordinaria e straordinaria e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici di ogni Luogo di Fornitura;
- pp) **Unità/Punto/i Ordinate/i:** gli Uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi Principali di Fornitura e che verranno negli stessi indicati;

Consip S.p.A.





- qq) **Unità di Gestione:** Edificio o insieme di edifici oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o degli Atti Aggiuntivi. Ogni Unità di Gestione può contenere uno o più Luoghi di Fornitura, definiti come nel presente Glossario;
- rr) **Valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura:** il valore complessivo del contratto, determinato sulla base del Preventivo di Spesa approvato a seguito della valutazione del Piano Dettagliato degli Interventi. Tale valore è dato dal Canone stimato del Servizio Energia per tutti i Luoghi di Fornitura appartenenti all'Unità di Gestione, al quale si somma, nel solo caso di durata del contratto pari a 5 anni, l'importo extra canone approvato a seguito della valutazione del Piano Dettagliato degli Interventi;
- ss) **Verbale di Presa Visione:** il verbale redatto dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente in sede di sopralluogo, finalizzato alla redazione del Piano Dettagliato degli Interventi, attraverso il quale vengono indicate le Ore di Riscaldamento, la Temperatura Richiesta, il Volume del Luogo di Fornitura e il Volume Lordo Riscaldato, corrispondente al modello di cui all'Appendice 2 del Capitolato Tecnico;
- tt) **Verbale di Presa in Consegna degli Impianti:** il verbale redatto dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione, secondo il modello di cui all'Appendice 5 del Capitolato Tecnico, a seguito del quale il Fornitore prende in carico gli Impianti, assumendo la funzione di Terzo Responsabile;
- uu) **Volume del Luogo di Fornitura:** il volume lordo del relativo Luogo di Fornitura, definito dalle superfici esterne degli elementi che lo delimitano ed espresso in metri cubi e determinato attraverso le visure catastali, ovvero dai tecnici dell'Amministrazione stessa in contraddittorio con il Fornitore;
- vv) **Volume Lordo Riscaldato:** la somma dei Volumi dei Luoghi di Fornitura, relativi ad un medesimo edificio, serviti per la climatizzazione invernale.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e





quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
5. Il presente servizio è altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di settore, ed in particolare dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti"; dal D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447, "Norme per l'attuazione della legge 46/90"; dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 - *quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"; dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia " e successivi Decreti e Tabelle; dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel seguito indicato come D.P.R. 412/93, "*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli Impianti Termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia*"; dal D.P.R. 21/12/99 n. 551, "*Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia*", nel seguito indicato come D.P.R. 551/99, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, e successive integrazioni; dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 "*Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi e per le esecuzione di opere interne ai fabbricati*"; dalla disciplina sui procedimenti relativi alla installazione e la verifica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti di messa a terra e gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro; dalle norme UNI-CTI-CIG-CEI relative al corretto esercizio e manutenzione degli "*Impianti termici*" alimentati con combustibili gassosi, liquidi e solidi; da tutte le norme UNI richiamate nel D.P.R. 412/93; dalla Risoluzione 103/E del 20/08/98 del Ministero delle Finanze riguardante l'aliquota I.V.A.; dal D.Lgs. 81 del 2008; dalla legge 27/03/1993, n. 257

Consip S.p.A.





e successivi provvedimenti di attuazione; dalla Circolare 273/E del 23/11/1998 del Ministero delle Finanze sui contenuti minimi contrattuali ai fini dell'attribuzione dell'aliquota IVA del 10%; dalla Circolare 82/E del 7/04/1999 del Ministero delle Finanze che definisce l'uso domestico per i contratti di Servizio Energia; dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 10/05/2007 n. 94/E; dalla Circolare N. 13/D dell'11 aprile 2005 prot. n. 1337/V/AGT dell'Agenzia delle Dogane sulla fruizione dell'agevolazione ed il rimborso dell'accisa relativa al combustibile impiegato nell'erogazione del Servizio Energia ad enti esenti; dal D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.; dal D.Lgs. 311 del 29/12/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia", dal D.Lgs. 115 del 30/05/2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"; dal D.P.R. 59/2009 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"; dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26/6/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"; dal D.Lgs. 56 del 29/03/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE".

Il Fornitore dovrà inoltre rispettare ed applicare, in quanto attinenti alla presente Fornitura, i regolamenti nazionali e locali di igiene, sugli Impianti Termici, elettrici, sui depositi liquidi infiammabili, sulle leggi antinquinamento, sulla prevenzione incendi. Dovranno essere rispettate le norme UNI applicabili al servizio in oggetto ed in particolare la norma UNI 19317 e UNI 18364 relative a conduzione, controllo e manutenzione degli Impianti Termici.

Dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI applicabili al servizio in oggetto ed in particolare la norma UNI/TS 11300-1 e UNI/TS 11300-2 relative al calcolo degli indici di prestazione energetica.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle norme tecniche UNI e CEI, che dichiara espressamente di conoscere ed applicare, applicabili agli impianti tecnologici, e di quelle in materia di sicurezza, igiene, uso razionale dell'energia e contenimento dei consumi, salvaguardia ambientale, smaltimento rifiuti e inquinamento. A tal fine, il Fornitore si impegna a segnalare per iscritto all'Amministrazione la presenza di amianto indicandone: applicazione, ubicazione, tipo di manufatto e suo stato.

Consip S.p.A.





6. La prestazione del Servizio Energia è soggetta, inoltre, all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente Contratto e dalle leggi, decreti e regolamenti tempo per tempo vigenti in materia:
- a) di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - b) di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.
7. Dovranno, inoltre, essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) norme di qualsiasi genere applicabili alla fornitura in oggetto, emanate o emanande dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello svolgimento dei compiti, non potrà essere vantato alcun diritto o ragione nei confronti l'Amministrazione Contraente, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi della presente Convenzione.
 - b) le norme di cui alla legge 09.01.1990, n. 10 ed in particolare al D.P.R n. 412/1993, al D.P.R. 551/1999, alla legge n. 46/1990, al D.Lgs. 192 del 19/08/2005, al D.Lgs. 311 del 29/12/2006, al D.M. 37 del 22/01/2008 e al D.Lgs. 115 del 30/05/2008 e relativi decreti applicativi emanati ed emanandi, applicabili al servizio in oggetto;
 - c) le norme di sicurezza per recipienti contenenti liquidi caldi sotto pressione ISPESL (ex ANCC) D.M. 01.12.1975: il Fornitore dovrà provvedere alle relative denunce all'ISPESL e subire i relativi controlli. Sarà pertanto cura del Fornitore provvedere a rendere disponibili tutti i necessari certificati di omologazione, per caldaie ed apparecchiature di sicurezza;
 - d) decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", così come modificato ed integrato dal D.lgs n. 4 del 16 gennaio 2008;
 - e) D.P.R. n. 147 del 15 febbraio 2006 "*Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000*";
 - f) decreto legislativo n. 139 del 08 marzo 2006 "*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*", a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229;
 - g) decreto legislativo n. 216 del 04 aprile 2006 "*Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto*";
 - h) decreti del 20/07/2004 emanati dal Ministero Delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, revisionati ed aggiornati con decreto del 21/12/2007 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, testi: "*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi*

Consip S.p.A.





nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” e “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti del Servizio Energia, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “*Information Technology*”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare tutti i servizi e le attività indicati dettagliatamente nella Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi Principali di Fornitura, con gli Atti Aggiuntivi e con gli Ordini di Intervento sino alla concorrenza dell'Importo Massimo pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00), IVA esclusa.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, eventualmente prorogato, il valore degli Ordinativi Principali di Fornitura e degli Atti Aggiuntivi emessi raggiunga l'importo sopra indicato (overosia, venga completamente eroso detto Importo Massimo), il Fornitore ha l'obbligo di prestare, alle medesime condizioni, i servizi oggetto della presente Convenzione fino a concorrenza del valore del relativo Plafond, pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimiloni/00) IVA esclusa.
3. Atteso che il Fornitore è risultato aggiudicatario, oltre che del presente Lotto, anche dei Lotti 8 e 9 della gara di cui alle premesse, il medesimo Fornitore ha la facoltà di utilizzare, al fine di soddisfare le richieste di adesione o comunque gli Ordinativi Principali di Fornitura relativi alla presente Convenzione, il Plafond del Lotto 8 e/o 9, nel rispetto di condizioni, modalità, termini e limiti prescritti al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati, attraverso il Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche “Sistema”), mediante documenti elettronici delle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore, pertanto, si impegna: i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione

Consip S.p.A.





e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.

5. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione. Inoltre dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nell'Atto Aggiuntivo, nel Piano Dettagliato degli Interventi, nel Verbale di Presa in Consegna e/o negli Ordini di Intervento.
6. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali sulle modalità di conclusione e di utilizzazione della Convenzione, si precisa quanto segue:
 - a) al fine di addivenire alla conclusione dei singoli contratti attuativi, preliminarmente alla utilizzazione della presente Convenzione, l'Amministrazione dovrà inviare al Fornitore la Richiesta Preliminare di Fornitura, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico e in conformità al modello di cui all'Appendice 1 del predetto Capitolato Tecnico; il Fornitore, ricevuta la Richiesta Preliminare di Fornitura, controllerà la validità formale della stessa, verificando che sia stampata su carta intestata e firmata. Entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della Richiesta Preliminare di Fornitura, il Fornitore dovrà comunicare in forma scritta, almeno a mezzo telefax, all'Amministrazione (nella persona indicata dalla stessa) la validità formale o meno della Richiesta Preliminare di Fornitura, concordando, in caso positivo, una data per il sopralluogo congiunto con il Supervisore, da effettuarsi entro 15 giorni solari dalla data di emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura, salvo diversi accordi tra le parti. Resta in ogni caso inteso che, trascorsi i 7 (sette) giorni di cui sopra, e sempre che la Richiesta Preliminare di Fornitura rispetti i requisiti di validità formale, il Fornitore è comunque obbligato a concordare la data per il sopralluogo congiunto con il Supervisore e quindi al rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico e relativi sottoparagrafi.
 - b) il Piano Dettagliato degli Interventi dovrà essere redatto dal Fornitore a seguito di sopralluogo presso l'Unità di Gestione e dovrà essere presentato all'Amministrazione obbligatoriamente nei termini previsti al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, salvo diversi accordi tra le parti;
 - c) l'Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, potrà, entro i termini previsti nel paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico, approvarlo, senza richiedere modifiche, scegliendo fra le due opzioni di durata ovvero far pervenire, a mezzo del Supervisore, le proprie osservazioni al

Consip S.p.A.



Fornitore il quale dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione una nuova versione che tenga conto delle predette osservazioni entro i termini previsti nel paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico. Le osservazioni al Piano Dettagliato degli Interventi potranno essere relative a tutte le sezioni dello stesso; sarà compito del Supervisore verificare che, all'interno di tutte le sezioni del Piano Dettagliato degli Interventi, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell'Amministrazione Contraente; in particolare la verifica dovrà essere sia di tipo tecnico che economico;

- d) nell'Ordinativo Principale di Fornitura, l'Amministrazione deve indicare la data richiesta per la presa in consegna degli Impianti da parte del Fornitore. È cura del Fornitore eseguire tutte le attività propedeutiche alla presa in consegna, nel rispetto del termine previsto per la stessa e indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura;
 - e) il Fornitore deve provvedere all'implementazione del Sistema Informativo in modo che tutte le funzionalità siano già disponibili nella fase di acquisizione degli Ordinativi Principali di Fornitura. Una volta stipulato l'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore dovrà eseguire la parametrizzazione e la messa a punto del Sistema Informativo, in modo che tutte le funzionalità necessarie per la gestione del servizio siano disponibili entro 3 (tre) mesi dalla data di avvio del Servizio. Inoltre l'attivazione del Call Center dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di attivazione della presente Convenzione e in caso di ritardo e/o di mancata attivazione del Call Center nei tempi richiesti verrà applicata la penale di cui al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico;
 - f) qualora a seguito della suindicata attività preliminare non si addivenga per qualunque motivo all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso e/o rimborso per l'attività prestata;
 - g) nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l'Ordinativo Principale di Fornitura, l'Amministrazione Contraente, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di integrare/modificare l'Ordinativo Principale di Fornitura, variando alcune delle condizioni previste nelle diverse sezioni del Piano Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale di Presa in Consegna, utilizzando l'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
7. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Importo Massimo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27,

Consip S.p.A.



comma 3, del D.M. 28/10/1985.

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 15 aprile 2011; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., che invierà al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'Importo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'Importo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi di quanto previsto ai commi 2, 3 e 6 del precedente articolo 4, e fino al raggiungimento del medesimo.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi Principali di Fornitura, a seguito della valutazione del Piano Dettagliato degli Interventi, di cui al paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico, avranno durata di 5 (cinque) anni, o durata di 7 (sette) anni. In particolare, la durata di 5 anni o di 7 anni decorre dalla data di Presa in Consegna degli Impianti, di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, fermo restando che nel caso in cui la stessa successiva alla data di prima accensione degli Impianti Termici effettuata dall'Amministrazione per proprio conto la scadenza sarà automaticamente prorogata fino al termine della Stagione di Riscaldamento dell'ultimo anno di durata del Contratto stesso. La durata di eventuali Atti Aggiuntivi non potrà essere superiore al termine di scadenza previsto per l'Ordinativo Principale di Fornitura.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) effettuare il sopralluogo per la definizione dei parametri di erogazione del Servizio, di cui al paragrafo 4.2.1. del Capitolato Tecnico;
 - b) effettuare il/i sopralluogo/ghi finalizzato/i al Check Energetico, di cui al paragrafo 4.2.2 del Capitolato Tecnico;
 - c) redigere il Verbale di Presa Visione;
 - d) redigere ed inviare il Piano Dettagliato degli Interventi, che dovrà contenere una sezione specifica relativa alla preventivazione del Servizio Energia, con due preventivi, relativi rispettivamente alle due opzioni di durata contrattuale (5 anni e 7 anni), come specificato nel paragrafo 4.3.1.5 del Capitolato Tecnico;

Consip S.p.A.





- e) redigere il Verbale di Presa in Consegna;
 - f) condurre gli Impianti Termici e le apparecchiature secondo quanto disposto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e conformemente alla legislazione, anche di carattere secondario, tempo per tempo vigente;
 - g) eseguire gli interventi di adeguamento normativo alla sicurezza nel caso in cui il Fornitore decida di prendere in carico Impianti Termici non a norma e predisporre tutta la documentazione autorizzativa prevista dalla normativa di settore;
 - h) segnalare all'Amministrazione tutte le eventuali interruzioni di servizio precisando data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, motivi dell'interruzione;
2. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio ed un suo sostituto. Il Responsabile del Servizio ed il suo sostituto così nominati saranno i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
3. Ad integrazione di quanto già previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali, il Fornitore all'atto della ricezione di ogni Ordinativo Principale di Fornitura si obbliga a comunicare ad ogni Unità Ordinante il Responsabile del Servizio ed uno o più Referenti Locali. I Referenti Locali avranno, tra l'altro, il compito di assicurare il regolare svolgimento del Servizio Energia presso i Luoghi di Fornitura. In particolare, il Fornitore deve notificare per iscritto all'Unità Ordinante:
- a) nominativi e recapiti telefonici del Responsabile del Servizio e dei Referenti Locali;
 - b) recapiti telefonici del servizio di pronto intervento.
- Per parte sua, ciascuna Unità Ordinante indicherà uno o più incaricati quali corrispondenti del Responsabile del Servizio e del Referente Locale del Fornitore.
4. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale addetto agli Impianti Termici, deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di Impianto Termico gestito. Detto personale potrà accedere ai Luoghi di Fornitura nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore accertarsi preventivamente di tali procedure.
5. Il Fornitore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte, da parte dell'Amministrazione Contraente e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e al coordinamento delle attività.
6. Il Fornitore dichiara e garantisce che il personale, opportunamente abilitato, svolgerà tutte le mansioni pertinenti alla conduzione dei lavori (direzione lavori, assistenza in cantiere, assistenza al collaudo).

Consip S.p.A.





7. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura e, comunque, a svolgere tutte le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nei modi e nei termini ivi prescritti.
8. Il Fornitore deve svolgere tutte le attività volte a mettere a disposizione della Amministrazione Contraente le risorse umane, tecniche, organizzative e le conoscenze necessarie per erogare il Servizio nei termini qualitativi e quantitativi richiesti dalla presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
9. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si impegna a realizzare progetti di risparmio energetico, a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione, i cui risultati siano certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dei decreti ministeriali del 20/07/2004, così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007, e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 maggio 2007, n. 123, per un valore, per il Lotto 5 non inferiore a 300 (trecento/00) TEP, per ogni 10 milioni di euro cumulativamente ordinati nel singolo Lotto (somma dei Valori degli Ordinativi Principali di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi). Si considera a tale scopo, per somma dei Valori degli Ordinativi Principali di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi, un arrotondamento per difetto a multipli di 10 milioni di euro. In particolare il Fornitore è tenuto a presentare a Consip la documentazione di cui al comma 2 punti a), b), c) e d) dell'Appendice 10 al Capitolato Tecnico nei tempi e modi ivi stabiliti. Tale documentazione deve attestare la corrispondenza degli obiettivi dichiarati in fase di partecipazione alla gara ed i risultati effettivamente raggiunti.
10. Il Fornitore, nel solo caso di contratti aventi durata estesa pari a 7 anni, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si impegna a conseguire, sui Luoghi di Fornitura afferenti al singolo Ordinativo Principale di Fornitura, progetti di risparmio energetico, a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione, in misura non inferiore al valore di impegno dichiarato in Offerta Tecnica, pari a 300 (trecento) TEP; il valore di impegno derivante deve essere proporzionato al valore del Canone Stimato del Servizio Energia e, ai fini della dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi presi, i risultati ottenuti dovranno essere certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, secondo la procedura descritta in Appendice 10 al Capitolato Tecnico; la documentazione, di cui al comma 2 punti c) e d) dell'Appendice 10 al Capitolato Tecnico dovrà anche essere presentata all'Amministrazione Contraente oggetto del contratto di durata estesa pari a 7 anni.
11. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si obbliga a installare misuratori/registratori di temperatura esterna, di cui al paragrafo 8.8.1

Consip S.p.A.





del Capitolato Tecnico, per ogni edificio in cui viene effettuata la prestazione del Servizio Energia.

12. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si obbliga a installare per ogni edificio in cui viene erogato il Servizio Energia avente Impianti per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 35 kW, anche per quelli con Volume Lordo Riscaldato inferiore a 5.000 metri cubi, un sistema di gestione e monitoraggio a distanza degli Impianti, di cui al paragrafo 8.8.1 del Capitolato Tecnico.
13. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si obbliga a installare per ogni edificio in cui viene erogato il Servizio Energia avente Impianti per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 35 kW, misuratori/rilevatori di temperatura interna per ogni Luogo di Fornitura in numero maggiore o uguale a uno ogni 1000 mq lordi, per piano nei locali e nella posizione scelti in contraddittorio con l'Amministrazione; nello specifico in numero/mq lordi maggiore o uguale a 1/100 (uno su cento), di cui al paragrafo 8.8.1 del Capitolato Tecnico.
14. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si obbliga a effettuare, per ogni edificio in cui viene erogato il Servizio Energia, anche per quelli con Volume Lordo Riscaldato inferiore a 20.000 metri cubi, un rapporto fotografico ad infrarossi, di cui al paragrafo 8.5.2 del Capitolato Tecnico.
15. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si obbliga a effettuare, per ogni edificio in cui viene erogato il Servizio Energia, anche per quelli con Volume Lordo Riscaldato inferiore a 20.000 metri cubi, lo studio delle relazioni fra gli occupanti/clienti ed il sistema energetico dell'edificio, di cui al paragrafo 8.5.2 del Capitolato Tecnico.
16. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si obbliga a mantenere attivo il call center con operatori telefonici 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno.
17. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto di Convenzione nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativi.

Articolo 7

Attivazione del Servizio

1. I servizi oggetto di Ordinatoivo Principale di Fornitura e/o Atto aggiuntivo dovranno essere prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinatoivo Principale di Fornitura e/o nell'Atto aggiuntivo al medesimo e/o negli Ordini di Intervento, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

Consip S.p.A.



2. L'avvio e la interruzione del Servizio saranno formalizzati, rispettivamente, secondo le procedure di presa in consegna e di riconsegna degli impianti, descritte nei paragrafi 5.1 e 5.2 del Capitolato Tecnico. Il termine di avvio del Servizio viene definito contestualmente alla presa in consegna degli impianti e la data di sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna costituirà la data di avvio del Servizio, così come previsto al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico.

Articolo 8

Servizi connessi

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'Appendice 11 "Progetto Datamart" al Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità di cui al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nell'Appendice 11 "Progetto Datamart" al Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione.

Consip S.p.A.



Articolo 9

Livelli di Servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e offerti, per tutti i servizi oggetto di gara, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.

Articolo 10

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura, di ciascun Atto Aggiuntivo e/o di ciascun Ordine d'Intervento sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub D.
2. Le suddette attività verranno remunerate in parte con corrispettivo a canone ed in parte con corrispettivo extra canone, secondo quanto meglio specificato al paragrafo 4.3.1.5.1 del Capitolato Tecnico.
3. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla *"Data di Presa in Consegna degli Impianti dell'Unità di Gestione"* di cui al precedente articolo 2 *"Definizioni"*.
4. I predetti corrispettivi saranno fatturati, nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico (paragrafo 9.3), e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 000056724720, intestato al Fornitore presso la Banca Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, sede di Bologna, Codice IBAN IT 64 L 06230 02402 000056724720. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
5. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposite e separate autorizzazioni rilasciate alla Consip le quali ancorché non materialmente allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo di cui comma 1 del presente articolo verrà aggiornato nei modi e alle condizioni indicate al paragrafo 9.1.4 del Capitolato Tecnico.
7. Qualora l'Amministrazione Contraente benefici del pagamento delle accise ridotte

Consip S.p.A.





sui combustibili e/o benefici della riduzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), e nel caso in cui la normativa fiscale consenta di estendere tali benefici anche al Servizio Energia, le fatturazioni ed i pagamenti, dovranno tenere conto di detti benefici secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Contraente. La Circolare n. 13/D dell'11 aprile 2005 prot. n. 1337/V/AGT dell'Agenzia delle Dogane descrive la procedura per la fruizione dell'agevolazione ed il rimborso dell'accisa relativa al combustibile impiegato nell'erogazione del Servizio Energia ad enti esenti, tale documento è scaricabile dal sito internet: <http://www.agenziadogane.it/>

Articolo 11

Costi della sicurezza

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, a valutare la sussistenza dei rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo nascente dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, e in caso di sussistenza di tali rischi, quantificare i relativi costi di sicurezza predisponendo il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo Principale di Fornitura quale parte integrante dello stesso.
Le Amministrazioni Contraenti dovranno indicare nell'Ordinativo di Fornitura i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari zero), così come sopra determinati.

Articolo 12

Penali

1. Le penali sono disciplinate al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico. Per l'applicazione delle penali le Amministrazione Contraenti dovranno tener conto anche delle obbligazioni specifiche di cui al precedente articolo 6 commi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, assunte dal Fornitore in sede in offerta.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico, agli Ordinativi Principali di Fornitura, agli Atti aggiuntivi e/o agli Ordini di intervento. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, a quanto previsto negli atti e documenti dianzi menzionati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'Allegato "A" - Capitolato Tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi Principali di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore è tenuto a



corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Articolo 13

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva rilasciata dalla SACE BT S.p.A. ed avente n. 5457.00.27.2799565533 per un importo di Euro 4.562.370,00 (quattromilionicinquecentosessantaduemilatrecentosettanta/00), secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale. Resta inteso che la cauzione resterà valida ed efficace, anche dopo la scadenza della Convenzione, come eventualmente prorogata, a garanzia, tra gli altri, dell'adempimento, da parte del Fornitore, degli impegni di risparmio energetico assunti in sede di Offerta Tecnica e potrà essere escussa da Consip S.p.A. in caso di mancata presentazione, entro 30 giorni dai termini stabiliti dal comma 2 punti a), b), c) e d) dell'Appendice 10 al Capitolato Tecnico, della documentazione richiesta a comprova del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico dichiarati in fase di offerta tecnica, di cui al precedente articolo 6, comma 9.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione rilasciata dalla SACE BT S.p.A. ed avente n. 5457.00.27.2799565668 per un importo pari ad Euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00).
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

Articolo 14

Risoluzione

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a) La mancata installazione, così come dichiarata in sede di offerta tecnica, dei misuratori/registratori di temperatura esterna di cui al precedente art. 6, comma 11, per ogni edificio in cui viene erogato il Servizio Energia, entro 20 giorni dal termine indicato nel Capitolato Tecnico (paragrafo 8.8.1).

Consip S.p.A.





- b) La mancata installazione, così come dichiarata in sede di offerta tecnica, di un sistema di gestione e monitoraggio a distanza degli Impianti per la climatizzazione invernale di cui al precedente art. 6, comma 12, per ogni edificio in cui viene erogato il Servizio Energia avente Impianti per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 35 kW, anche per quelli con Volume Lordo Riscaldato inferiore a 5.000 mc, entro 40 giorni dal termine indicato nel Capitolato Tecnico (paragrafo 8.8.1).
 - c) La mancata installazione, così come dichiarata in sede di offerta tecnica, dei misuratori/rilevatori di temperatura interna di cui al precedente art. 6, comma 13, per ogni edificio in cui viene erogato il Servizio Energia avente Impianti per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 35 kW, per ogni Luogo di Fornitura in numero maggiore o uguale a uno ogni 1000 mq lordi, nello specifico in numero/mq lordi maggiore o uguale a 1/100 (uno su cento), per piano nei locali e nella posizione scelti in contraddittorio con l'Amministrazione, entro 40 giorni dal termine indicato nel Capitolato Tecnico (paragrafo 8.8.1).
 - d) La mancata effettuazione, così come dichiarata in sede di offerta tecnica, del rapporto fotografico ad infrarossi di cui al precedente art. 6 comma 14, per ogni edificio in cui viene erogato il Servizio Energia, anche per quelli con Volume Lordo Riscaldato inferiore a 20.000 metri cubi, entro 20 giorni dal termine indicato nel Capitolato Tecnico (paragrafo 8.5.2).
 - e) La mancata effettuazione, così come dichiarata in sede di offerta tecnica, dello studio delle relazioni fra gli occupanti/clienti ed il sistema energetico dell'edificio di cui al precedente art. 6, comma 15, per ogni edificio in cui viene erogato il Servizio Energia, anche per quelli con Volume Lordo Riscaldato inferiore a 20.000 metri cubi, entro 20 giorni dal termine indicato nel Capitolato Tecnico (paragrafo 8.5.2).
 - f) La mancata presentazione, entro 30 giorni dai termini stabiliti dal comma 2 punti a), b), c) e d) dell'Appendice 10 al Capitolato Tecnico, della documentazione richiesta a comprova del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico dichiarati in fase di offerta tecnica, di cui al precedente articolo 6, comma 9.
 - g) La non corrispondenza tra gli obiettivi dichiarati in fase di partecipazione alla gara di cui al precedente articolo 6, comma 9 e quelli verificati attraverso la documentazione richiesta nell'Appendice 10 al Capitolato Tecnico (comma 2, punti c) e d)).
2. Nei casi di cui ai precedenti punti f) e g), Consip S.p.A. applicherà una penale pari a € 40.000,00 per ogni TEP non ottenuto rispetto all'impegno presentato in fase di gara, fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Consip S.p.A.





Inoltre, nel caso in cui la predetta documentazione di cui ai precedenti punti f) e g) non venga fornita, ovvero vi sia una non corrispondenza tra gli obiettivi dichiarati in fase di partecipazione alla gara di cui al precedente articolo 6, comma 9 e quelli verificati attraverso la documentazione richiesta nell'Appendice 10 al Capitolato Tecnico (comma 2, punti c) e d)), Consip S.p.A. potrà valutare tali fattispecie come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 15

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti opere:
 - murarie/edili;
 - da pittore;
 - da fabbro;
 - elettriche;
 - idrauliche;
 - termoelettriche;
 - termoidrauliche;
 - specialistiche in genere;
 - da frigorista;
 - elettromeccaniche.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
3. Con riferimento all'art. 18 comma 10 delle Condizioni generali, in caso di subappalto delle lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, l'Amministrazione contraente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

Articolo 16

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Consip S.p.A.



Articolo 17**Clausola finale**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li 07 aprile 2011

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Società Cooperativa
P.I. Giuseppe Cinquanta

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Consip S.p.A.





- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione del Servizio); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di Servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Costi della sicurezza); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e Fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 07 aprile 2011

CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

Società Cooperativa

P.l. Giuseppe Cinquanta

Consip S.p.A.

